



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 luglio 2012 (26.07)
(OR. en)**

12739/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0406 (COD)**

**DEVGEN 210
ACP 139
RELEX 702
FIN 568
NIS 64
PESC 962
CADREFIN 353
COHOM 184
CODEC 1939
PE 361**

NOTA

del:	Segretariato generale
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	11029/12
Oggetto:	Proposte di strumenti di finanziamento esterno nell'ambito della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale (2014-2020) <ul style="list-style-type: none">– Orientamento generale parziale<ul style="list-style-type: none">= Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale parziale in oggetto adottato dal Consiglio "Affari esteri" del 25 giugno 2012.

PROGETTO DI
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

[I considerando non sono stati discussi]

[Il preambolo includerà i riferimenti al "programma di cambiamento" e al "New Deal" per l'impegno negli Stati fragili]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I INTRODUZIONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione geografico

1. In forza del presente regolamento l'Unione può finanziare:
 - a) programmi geografici miranti a sostenere la cooperazione con i paesi in via di sviluppo che figurano nell'elenco dei beneficiari di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC), eccettuati:
 - i) i paesi firmatari dell'accordo di partenariato ACP-UE di Cotonou del 23 giugno 2000, escluso il Sud Africa;
 - ii) i paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo;
 - iii) i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento europeo di vicinato;
 - iv) i paesi candidati e potenziali candidati ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento di assistenza preadesione.

I paesi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a) sono denominati in appresso "paesi partner".

L'elenco dei paesi rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1, lettera a) al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento figura nell'allegato I a fini di riferimento;

- b) i programmi tematici su beni pubblici e sfide globali e sul sostegno alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nei paesi partner ai sensi dal paragrafo 1, lettera a) e i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo degli strumenti menzionati al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), nonché i paesi e i territori contemplati dalla decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare;
 - c) un programma panafricano a sostegno del partenariato strategico tra l'UE e l'Africa e le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa.
2. Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo.

TITOLO II

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Obiettivi e criteri di ammissibilità

1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, del consenso europeo in materia di sviluppo e successive modifiche e aggiunte:
 - a) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la povertà;
 - b) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuisce anche a realizzare altri obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, nello specifico:
 - i) promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile;
 - ii) sostenere i diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto e il buon governo.

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite indicatori pertinenti, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), o altri indicatori convenuti dall'Unione e dagli Stati membri a fini di integrazione o sostituzione.

2. Le azioni nell'ambito dei programmi geografici sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

Le azioni nell'ambito del programma panafricano e dei programmi tematici sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC, tranne se:

- a) le caratteristiche del beneficiario richiedono criteri diversi, oppure
- b) l'azione è intesa a realizzare un'iniziativa globale, una priorità politica dell'Unione o a rispettare un obbligo o impegno internazionale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 6, e non ha le caratteristiche per soddisfare i criteri per gli APS.

Fatta salva la lettera a), almeno il 90 % della spesa prevista dal programma panafricano e dai programmi tematici deve rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

3. Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario¹ e ammissibili al finanziamento in forza di quel regolamento non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo.

Articolo 3

Principi generali

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner. L'inottemperanza a siffatti principi può comportare l'applicazione dell'articolo 16.
2. Nel dare esecuzione al presente regolamento e al fine di rendere quanto più incisiva l'assistenza dell'Unione, è adottato un approccio differenziato ai paesi partner atto a garantire una cooperazione specifica e su misura che tenga conto, per ciascun paese:
 - a) delle esigenze;
 - b) della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;
 - c) degli impegni e delle prestazioni, nonché
 - d) dell'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post crisi, fragilità o vulnerabilità. Possono essere utilizzati criteri quali l'indice di sviluppo umano, l'indice di vulnerabilità economica e altri indici pertinenti a sostegno dell'analisi e dell'individuazione dei paesi più bisognosi.

¹ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

3. Le problematiche trasversali definite nel "consenso europeo" e successive modifiche e aggiunte sono integrate in tutti i programmi e affrontate attraverso il dialogo politico e appropriate attività di comunicazione nonché, ove necessario, mediante azioni specifiche.
4. L'esecuzione del presente regolamento garantisce l'omogeneità e la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla BEI, si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.
5. L'Unione e gli Stati membri cercano di attivare frequenti e sistematici scambi di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un coordinamento e una complementarità maggiori tra i donatori, puntando su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso ad accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.
6. L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide globali e coopera con gli Stati membri a tal fine. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.

7. Le relazioni tra l'UE e gli Stati membri e i paesi partner hanno come fondamento e mirano a promuovere i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto nonché i principi della titolarità e della responsabilità reciproca.

Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'UE. L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, conformemente alle migliori prassi internazionali, e allinea sempre più il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali e regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner. A tal fine promuove:

- a) un processo di sviluppo sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, inclusa l'incentivazione delle competenze locali;
- b) approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico;
- c) modalità e strumenti di cooperazione efficaci in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, come previsto all'articolo 4 del regolamento di esecuzione comune, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito e della proliferazione di fondi e di meccanismi. Tutti i programmi, gli interventi e le modalità e gli strumenti di cooperazione, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sulla concessione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese e su approcci di sviluppo basati sui risultati, ivi compresi, ove opportuno, traguardi e indicatori internazionalmente convenuti, quali quelli degli OSM, nonché
- d) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento e l'armonizzazione tra donatori al fine di ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori;
- e) il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner improntato ad orientamenti e principi di migliori prassi concordati in materia di coordinamento ed efficacia degli aiuti.

8. L'Unione sostiene tra l'altro la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, gli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare.
9. Nelle sue attività di cooperazione allo sviluppo l'Unione si avvarrà, ove opportuno, delle esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e degli insegnamenti tratti e li condividerà.
10. L'Unione provvede ad attivare scambi sistematici di informazioni con la società civile.

TITOLO III

PROGRAMMI GEOGRAFICI E TEMATICI

Articolo 4

Attuazione dell'assistenza dell'Unione

Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza dell'Unione è posta in essere tramite i programmi geografici e tematici e il programma panafricano e in conformità del regolamento di esecuzione comune.

Articolo 5

Programmi geografici

1. La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo riguarda azioni di natura nazionale, regionale, transregionale e continentale.
2. I programmi geografici comprendono attività di cooperazione, nei settori di pertinenza, nei paesi partner dell'America latina, dell'Asia centrale, dell'Asia, del Medio Oriente e del Sud Africa:
 - a) a livello regionale con i paesi partner;
 - b) a livello bilaterale con i paesi partner che non sono a reddito medio-alto secondo l'elenco dell'OCSE/DAC o il cui PIL non è superiore all'1% del PIL mondiale; e
 - c) in casi eccezionali, anche in vista dell'eliminazione graduale delle sovvenzioni per lo sviluppo, la cooperazione bilaterale può essere intrapresa anche con un numero limitato di paesi, laddove ciò sia debitamente giustificato alla luce dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3. I programmi geografici possono essere elaborati in base ai settori di cooperazione previsti dal "consenso europeo" e successive modifiche e aggiunte, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

I settori di cooperazione possono includere:

I. Diritti umani, democrazia e buon governo

- a) democrazia, diritti umani e stato di diritto;
- b) parità di genere, emancipazione e parità di opportunità per le donne;
- c) gestione del settore pubblico a livello centrale e locale;
- d) politica e amministrazione fiscale;
- e) lotta contro la corruzione;
- f) società civile e autorità locali.

II. Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano

- a) protezione sociale, sanità, istruzione, occupazione e cultura;
- b) clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali;
- c) agricoltura sostenibile; sicurezza alimentare e nutrizionale;
- c bis) energia sostenibile;
- d) gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali e idriche;
- e) cambiamenti climatici e ambiente.

III. Altri settori significativi per lo sviluppo

- a) migrazione e asilo;
- b) collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo;
- c) resilienza e riduzione del rischio di catastrofi;
- d) sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti.

4. Nell'ambito di ciascun programma nazionale, l'assistenza dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori al massimo.

Articolo 6

Programmi tematici

Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, le azioni intraprese tramite i programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate dai programmi geografici e sono complementari con queste.

La programmazione delle azioni tematiche è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) gli obiettivi politici dell'Unione stabiliti dal presente regolamento non possono essere conseguiti in modo adeguato e efficace tramite un programma geografico, ivi compreso eventualmente nel caso in cui il programma geografico non esiste o è stato sospeso o nel caso in cui non è stato raggiunto un accordo con il governo o i governi partner sull'azione da realizzare;
- b) le azioni riguardano una priorità politica dell'Unione in materia di sviluppo, un obbligo o impegno internazionale dell'Unione o un'iniziativa mondiale a sostegno di obiettivi internazionalmente convenuti, o beni pubblici e sfide globali, e in tal caso possono prevedere interventi negli Stati membri, nei paesi candidati, potenziali candidati e altri paesi terzi, come previsto dal pertinente programma tematico;
- c) le azioni hanno natura multiregionale e/o trasversale, oppure
- d) le azioni sono intese a realizzare politiche innovative o iniziative volte ad indirizzare azioni future.

Articolo 7
Beni pubblici e sfide globali

1. Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali è sostenere azioni in settori quali:
 - a) ambiente e cambiamenti climatici;
 - b) energia sostenibile;
 - c) sviluppo umano;
 - d) Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile nonché
 - e) migrazione e asilo.

Articolo 8
Organizzazioni della società civile e autorità locali

1. Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e autorità locali originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.
2. I settori di attività ai sensi del presente articolo possono includere:
 - a) l'appoggio alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali dei paesi partner, a sostegno di obiettivi internazionalmente convenuti e nel rispetto dei principi dell'efficacia dello sviluppo attraverso:
 - la promozione di un contesto favorevole;
 - il rafforzamento delle loro capacità, incluse le azioni di promozione, la fornitura di servizi nei paesi partner;
 - lo scambio di conoscenze e esperienze;
 - b) la promozione dell'informazione e della sensibilizzazione in materia di sviluppo tra i cittadini dell'Unione europea, dei paesi candidati e potenziali candidati;
 - c) il potenziamento della capacità delle reti di organizzazioni della società civile e di autorità locali europee e dei paesi partner di intrattenere un dialogo sostanziale e continuato in materia di sviluppo.

Articolo 9

Programma panafricano

1. L'assistenza dell'Unione sostiene il partenariato strategico tra l'UE e l'Africa e le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in Africa e con l'Africa.
Il programma panafricano provvede alla complementarità e alla coerenza con altri strumenti finanziari d'azione esterna dell'Unione, nello specifico il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento europeo di vicinato ed altri programmi contemplati dal presente regolamento.
2. I settori di cooperazione oggetto dell'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere segnatamente elaborati sulla base dei settori prioritari nel quadro del partenariato strategico. Tali settori saranno specificati nel programma indicativo pluriennale.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 10

Quadro generale della programmazione e dell'assegnazione dei fondi

1. Nel caso dei programmi geografici, i programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner sono elaborati partendo da un documento di strategia, come previsto all'articolo 11.
Nel caso dei programmi tematici, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati conformemente all'articolo 13.
La Commissione adotta le misure di esecuzione conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune.
2. In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e i suoi Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione consulta inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, la società civile e le autorità regionali e locali, ivi compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.

3. Nell'ambito di ciascun programma geografico, la Commissione adotta le assegnazioni indicative pluriennali conformemente ai principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà particolari dei paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi.
4. I fondi possono rimanere non assegnati al fine di assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di circostanze impreviste, nonché per consentire la sincronizzazione con i cicli strategici dei paesi partner e l'adeguamento delle assegnazioni indicative a seguito delle revisioni effettuate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, ultimo comma. L'impiego di tali fondi, che possono essere successivamente assegnati o riassegnati secondo le procedure previste all'articolo 14, è deciso in seguito conformemente al regolamento di esecuzione comune.
5. Al fine di consolidare la cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione e i paesi e le regioni partner limitrofi, la Commissione può prevedere uno specifico stanziamento di fondi.

Articolo 11

Documenti di programmazione per i programmi geografici

1. I documenti di strategia elaborati dall'Unione definiscono un quadro coerente per la cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e i paese o le regioni partner interessati, in linea con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica dell'Unione. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi di efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese ricevente o ai sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca, orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 3, paragrafi da 5 a 8. Il periodo di programmazione viene in linea di principio sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner.

A tal fine i documenti di strategia si basano, in linea di principio, su un dialogo tra l'Unione, con la partecipazione degli Stati membri, e il paese o la regione partner, coinvolgendo la società civile e le autorità regionali e locali, onde garantire che i paesi o le regioni interessati possano impadronirsi sufficientemente del processo e al fine di promuovere il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare alle strategie di riduzione della povertà.

2. I documenti di strategia sono soggetti a revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc, conformemente agli opportuni principi e procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner.
3. I documenti di strategia sono elaborati per i paesi o le regioni partner, tranne se, per quel paese o quella regione, è stato messo a punto un documento quadro congiunto che definisce una strategia globale dell'Unione, anche in materia di sviluppo.

I documenti di strategia non sono richiesti:

- a) quando il paese ha elaborato una strategia di sviluppo nazionale sotto forma di piano di sviluppo nazionale, o simile documento di sviluppo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;
- b) nel caso di paesi o regioni per i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;
- c) per le regioni che hanno una strategia convenuta di concerto con l'UE;
- d) per i paesi in cui l'Unione intende sincronizzare la sua strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi anteriormente al 1° gennaio 2017; in tali casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale contiene la risposta dell'Unione per tale paese.

4. I documenti di strategia non sono richiesti per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020. In tali casi, i programmi indicativi pluriennali contengono la risposta dell'Unione per tali paesi.

5. Programmi indicativi pluriennali sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento e, in linea di principio, si basano su un dialogo con il paese o la regione partner. Ad eccezione dei paesi e delle regioni di cui al paragrafo 4, questi documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 3, lettera b), può sostituire il programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi, e le procedure di cui all'articolo 14.

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo. Non può essere prevista alcuna assegnazione finanziaria indicativa dopo il periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

I programmi indicativi pluriennali possono essere adeguati ai fini di un'efficace attuazione, in funzione di revisioni intermedie o ad hoc del documento di strategia su cui si basano.

Le assegnazioni indicative possono parimenti essere adattate in esito a revisioni, in particolare in seguito a situazioni di crisi o post crisi. Tali revisioni dovrebbero contemplare le esigenze nonché l'impegno e i progressi in relazione agli obiettivi convenuti in materia di sviluppo, anche per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto e il buon governo.

Articolo 12

Programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post crisi o fragilità

1. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati.
Occorre prestare la debita attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto, nonché al ruolo delle donne in tali processi.
Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo tra tutti i pertinenti attori per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni.
2. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, il documento di cui all'articolo 11 può essere modificato in esito ad una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale utilizzando la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Queste revisioni possono proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti di politica umanitaria a quelli di politica di sviluppo.

Articolo 13

Documenti di programmazione per i programmi tematici

1. I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di prestazione, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione ad iniziative globali. I programmi indicativi pluriennali sono complementari rispetto ai programmi geografici e coerenti con i documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
2. I programmi indicativi pluriennali specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. I programmi indicativi pluriennali devono essere adeguati, se necessario, per garantire un'attuazione efficace, tenendo presenti le revisioni intermedie o ad hoc.
3. In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e i suoi Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. L'Unione consulta inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, la società civile e le autorità regionali e locali, ivi compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.

Articolo 14

Approvazione dei documenti di strategia e adozione dei programmi indicativi pluriennali

1. La Commissione approva i documenti di strategia e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Questa procedura si applica anche a revisioni sostanziali aventi come effetto modifiche significative della strategia o della relativa programmazione. La procedura di esame di cui al paragrafo 1 non si applica a modifiche non sostanziali dei programmi indicativi pluriennali.

2. La procedura di esame di cui al paragrafo 1 non si applica a modifiche non sostanziali dei programmi indicativi pluriennali che consistono in:
- adeguamenti tecnici;
 - riassegnazioni di fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario;
 - riassegnazioni di fondi tra le assegnazioni indicative per settore prioritario in misura inferiore al 20% della dotazione totale, per un importo non superiore a 10 milioni di EUR, purché dette modifiche non pregiudichino i settori prioritari e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi pluriennali.
- Tali adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, riguardanti le circostanze di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può modificare i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Partecipazione di paesi terzi non ammissibili in forza del presente regolamento

In circostanze debitamente giustificate e al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali conformemente all'articolo 14 o degli atti di esecuzione pertinenti conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi che non potrebbero altrimenti beneficiare dei finanziamenti in forza dell'articolo 1, laddove l'azione da realizzare è di portata mondiale, regionale, transregionale o transfrontaliera.

Articolo 16

Sospensione dell'assistenza

Fatta salva la disposizione sulla sospensione degli aiuti prevista dagli accordi con paesi e regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, da parte di un partner, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Qualora l'assistenza al governo del paese partner sia sospesa, l'UE sosterrà per quanto possibile le organizzazioni della società civile per misure destinate a sostenere direttamente le popolazioni conformemente all'articolo 2 e a promuovere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. Prima dell'adozione delle misure necessarie, l'Unione può condurre eventuali consultazioni con il paese o territorio partner interessato.

Articolo 17

(soppresso)

Articolo 18

(soppresso)

Articolo 19

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato DCI. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Importo finanziario di riferimento

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a [23 294 700 000 EUR]². Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio quale parte della procedura annuale di bilancio, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
2. Gli importi indicativi minimi assegnati a ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati nell'allegato II.
3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di [1 812 100 000 EUR] proveniente da vari strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni sulla mobilità a scopo di apprendimento da e verso paesi terzi, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni o le organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi. Il finanziamento è reso disponibile attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi quattro anni e ai tre anni rimanenti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione.

² Tutti gli importi di riferimento saranno inseriti dopo la conclusione dei negoziati relativi al quadro pluriennale (2014-2020).

Articolo 21

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATI³

Allegato I - Elenco dei paesi ammissibili per i programmi geografici

Allegato II - Assegnazioni finanziarie indicative (ex allegato VII)

³ Gli altri allegati, numerati II, III, IV, V e VI nella proposta iniziale della Commissione, sono stati soppressi.

PAESI AMMISSIBILI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA a)

America latina

1. Argentina
2. Bolivia
3. Brasile
4. Cile
5. Colombia
6. Costa Rica
7. Cuba
8. Ecuador
9. El Salvador
10. Guatemala
11. Honduras
12. Messico
13. Nicaragua
14. Panama
15. Paraguay
16. Perù
17. Uruguay
18. Venezuela

Asia

19. Afghanistan
20. Bangladesh
21. Bhutan
22. Cambogia
23. Cina
24. India
25. Indonesia
26. Repubblica democratica popolare di Corea

27. Laos
28. Malaysia
29. Maldive
30. Mongolia
31. Myanmar/Birmania
32. Nepal
33. Pakistan
34. Filippine
35. Sri Lanka
36. Thailandia
37. Vietnam

Asia centrale

38. Kazakistan
39. Repubblica del Kirghizistan
40. Tagikistan
41. Turkmenistan
42. Uzbekistan

Medio Oriente

43. Iran
44. Iraq
45. Yemen

Sud Africa

46. Sud Africa

**ASSEGNAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2014-2020
(MILIONI DI EUR)**

Programmi geografici	[13 991,5 €]
Programma tematico su beni pubblici e sfide globali	[6 303,2 €]

Di cui:

Ambiente e cambiamenti climatici	[31,8% ⁴
Energia sostenibile	12,7%
Sviluppo umano	20,0%
Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile	28,4%
Migrazione e asilo	7,1%]

Almeno il 50% dei fondi è destinato alle azioni per il clima e agli obiettivi ambientali, prima del ricorso ai marcatori basati sulla metodologia OCSE ("marcatori di Rio").

Programma tematico sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali	[2 000 €]
Programma panafricano	[1 000 €]

⁴ In linea di principio, i fondi sono equamente distribuiti tra ambiente e cambiamenti climatici.